



Le infrazioni al Reg. 1169/2011 sulle “informazioni alimentari”

Norma “centrale” dell’intero Reg. (UE) n. 1169/2011 sulle “informazioni alimentari” è sicuramente quella dell’art. 8 sulle “responsabilità” ovvero sugli obblighi che gravano sull’operatore del settore alimentare (O.S.A.) – ovvero sul suo eventuale “delegato” aziendale – circa il rispetto delle norme dettate dal Regolamento sul versante delle “informazioni” rese per via di etichettatura e/o pubblicità e/o presentazione degli alimenti fabbricati e/o commercializzati dall’azienda



Preliminarmente è opportuno un cenno, breve quanto essenziale, circa i profili generali delle responsabilità: sia sul versante degli illeciti amministrativi che su quello degli illeciti penali. Invero:

▶ per le infrazioni sanzionate **amministrativamente**, le responsabilità vengono disciplinate dagli articoli da 2 a 7 della legge n. 689/1981, tra cui di rilievo l’art. 6 che stabilisce il principio di “solidarietà” che – tra l’altro – prevede per il titolare dell’azienda alimentare una responsabilità “*in solido*” per il pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla condotta illecita di un dipendente dell’azienda medesima o comunque dell’autore materiale dell’infrazione;

▶ quanto invece agli illeciti **penali** la norma base è naturalmente quella di cui all’articolo 27 della nostra Costituzione secondo il cui primo comma: “*La responsabilità penale è personale*”.

Infrazioni e responsabilità

Il **paragrafo 1 dell’art. 8** del Reg. (UE) n. 1169/2011 individua immediatamente, e con chiarezza, la figura del **responsabile delle infrazioni** alle disposizioni del Regolamento medesimo nei seguenti termini:

“1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.

Evidenziamo subito che significativamente vi è l’**equiparazione** (ai fini della responsabilità) tra il primo “**commercializzatore**” e l’**importatore** (in territorio UE) del prodotto alimentare cui l’informazione si riferisce.

Quanto alla figura del primo “*commercializzatore*” costui viene individuato nell’ “*operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto*”: di conseguenza nessuna responsabilità va ad-

debitata a chi non assume tale veste formale pur avendo avuto un ruolo nella fabbricazione o confezionamento e/o distribuzione commerciale del prodotto medesimo.

In pratica la responsabilità per le infrazioni alle norme sulle "informazioni alimentari" viene – dalla norma di cui al paragrafo 1 in esame – circoscritta a quell'unico soggetto, salvo però quanto previsto dal paragrafo 3 dello stesso articolo 8.

Peraltro questa puntualizzazione di responsabilità, se potrà valere per gli illeciti amministrativi che saranno ricollegati alla nuova normativa, ben difficilmente invece potrà portare a escludere il coinvolgimento dei rivenditori negli illeciti penali che, come vedremo, saranno comunque raffigurabili.

Le **sanzioni penali** infatti potranno colpire non solo il primo "commercializzatore" – ovvero quello formalmente indicato in sede di etichettatura – ma anche tutti gli altri operatori che abbiano con lui scientemente collaborato per dar vita alla violazione di norme regolamentari sfociate in violazioni di norme penali. Si pensi – per esempio – al caso del

produttore per conto terzi che era a conoscenza del fatto di fabbricare un alimento che il suo committente avrebbe poi commercializzato con un'etichetta riportante ingredienti diversi da quelli effettivamente adoperati: anche al fabbricante, in un caso del genere, sarà imputabile, il delitto di "frode in commercio" di cui all'art. 515 del Codice penale.

Il **paragrafo 2** poi sancisce i **principi dell'obbligatorietà** (la presenza) e **della veridicità** (l'esattezza) delle "informazioni sugli alimenti" anche con riferimento alla "normativa nazionale" in materia:

"2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia d'informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali".

In tal modo riteniamo però sin da ora – ovvero: anche senza ulteriori disposizioni da parte del legislatore nazionale (benché sempre auspicabili per evitare le comunque prevedibili incertezze interpretative da parte

degli organi del controllo ufficiale, oltre che dell'operatore alimentare) – di poter concludere per la sopravvivenza di tutte quelle norme nazionali (in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti) che non siano inconciliabili con le disposizioni del Regolamento (UE) n.1169/2011.

Particolarmente delicata poi si presenta la corretta interpretazione e applicazione del **paragrafo 3** dell'art. 8 in esame, secondo il cui testo: *"3. Gli operatori del settore alimentare che non infuiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia d'informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali".*

In pratica si stabilisce un divieto – "non forniscono": senonché è facile osservare che l'espressione "non devono fornire" avrebbe forse meglio esplicitato tale proibizione che in realtà è più nitidamente formulata nel testo originario in lingua inglese, ove si



REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE

LI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE PIU' SICURI ER LA CONSERVAZIONE DEI VOSTRI PRODOTTI



SETTORE CASEARIO

Da più di 20 anni serviamo i più importanti operatori del settore caseario

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

- Centrali frigorifere Ammoniaca e con refrigeranti ecologici
- Brine chiller per raffreddamento soluzioni incongelabili
- Centrali accumulo ghiaccio e produzione indiretta acqua a +0.5° C
- Celle frigorifere, stagionature, locali lavorazione



SERVICE

- Interventi 365 giorni l'anno e reperibilità 24 ore su 24
- Revisione compressori
- Revamping impianti a R22
- Contratti di assistenza programmata

CTM REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE s.r.l. **LA NOSTRA SEDE**
Via Gran Sasso 292 21042 Caronno P.la (VA) -
Tel. 02-96451200
www.ctmrefrigerazione.it - ctm@ctmrefrigerazione.it



riscontra la presenza della locuzione “shall not” – ovvero: “non devono” – riferita agli “operatori del settore alimentare” (chissà poi perché nei primi due paragrafi la norma li interpella al singolare: “L'operatore ...”!) che non hanno etichettato, presentato e pubblicizzato il prodotto alimentare: insomma i meri “rivenditori”.

A costoro è vietata la messa in vendita di alimenti di cui “conoscono o presumono” (e sul “presumono” si potranno aprire dibattiti e contenziosi infiniti, temiamo!) la “non conformità” alle normative – comunitarie o nazionali – in materia di “informazioni sugli alimenti”. “Conoscono o presumono” – precisa la norma – quella “non conformità” dell'alimento ovvero quest'ultima deve essere nota ai rivenditori “in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti”, altrimenti il divieto non opera.

Ci si deve chiedere a questo punto se potranno lecitamente continuare a vendere prodotti della cui “non conformità” dell'etichetta hanno avuto notizia – per esempio – dai mezzi d'informazione.

Dovremmo rispondere di sì – riteniamo – sia pure però con molte perplessità.

Invece sicuramente il divieto opera – per esempio – nei confronti del rivenditore cui la notizia sia stata data dal distributore di zona suo fornitore o addirittura dallo stesso fabbricante/confezionatore che nel frattempo si è reso conto di un'irregolarità di etichettatura.

A maggior ragione quando si tratti di una “non conformità” palese ovvero riscontrabile già dal semplice esame della confezione.

Questo però per le responsabilità di **ordine amministrativo**.

A ben diverse conclusioni invece si dovrà giungere per quelle **penali**, per le quali non riteniamo che possa valere come per il rivenditore la circostanza che la sua conoscenza della “non conformità” non gli derivasse da un canale informativo “professionale”, ma semplicemente privato.

Si pensi al caso in cui egli sapesse per via privata della presenza di un ingrediente allergene in un alimento privo di tali indicazioni in etichetta e dalla cui consumazione siano derivati danni alla salute di alcuni consumatori, clienti del rivenditore medesimo.

In un tale caso vediamo concretamente configurabile a suo carico il reato di cui all'art. 444 o 452 del Codice penale: commercio di alimento pericoloso per la salute pubblica.



Modifiche sì, ma non se danneggiano il consumatore

Il **paragrafo 4** invece fissa un vero e proprio **divieto di modificare le informazioni**, divieto però operante solo se la modifica può determinare un inganno ai danni del consumatore. Invero il testo normativo così stabilisce:

“4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso”.

Il **divieto dunque non è “assoluto”, bensì relativo**: in pratica è ammessa la modifica di quelle informazioni, ma solo a condizione che non venga in alcun modo scalfita non solo la tutela del consumatore da possibili inganni, ma non venga neppure in nessun modo attenuata la sua “consapevole libertà di scelta” rispetto al prodotto alimentare della cui informazione si tratta.

La norma si conclude con l'affermazione di un principio di assoluta ovvietà ovvero quello della “responsabilità” degli operatori (in questo caso i rivenditori evidentemente) per le “eventuali modifiche da essi (rectius: “da loro” n.d.r.) apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso”.

*I confini della “responsabilità” degli operatori alimentari, rispetto al profilo della regolarità dei prodotti da loro trattati, vengono completati dalla disposizione di cui al **paragrafo 5** che così recita:*

“5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia d'informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività”.

Al **paragrafo 6** si focalizzano le responsabilità – in materia d'informazioni alimentari “obbligatorie” – rispetto agli **alimenti “non preimballati”**, stabilendo che:

“6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale”.

La norma dunque è funzionale alle necessità dei rivenditori di **alimenti “non preimballati”** e destinati “al consumatore finale” nonché alle “collettività”.

Va ricordato che queste ultime sono individuate secondo la definizione riportata in sede di **art. 2, paragrafo 2, lett. d)**, del Regolamento (UE) in esame:

“d) «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole,

ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale".

A proposito di tutela del consumatore

Non è possibile, né opportuno in verità, esaurire l'analisi di queste disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011 in tema di responsabilità riguardo alle "informazioni sugli alimenti" senza un richiamo a una ormai anziana, ma sempre vigente, norma della legge quadro sulla tutela del consumatore italiano di alimenti e bevande e rappresentata dall'art. 19 della legge n. 283/1962.

Quest'ultimo infatti così stabilisce:

"19. Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la

composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione".

È dunque evidente che questa disposizione esonera da responsabilità il rivenditore di prodotti alimentari confezionati (ovvero "preimballati" secondo il linguaggio del suddetto Regolamento UE) **allorquando l'inesattezza o la carenza di etichettatura da lui non poteva essere riscontrata** se non previa effrazione del materiale di imballaggio e, naturalmente, salvo che ne avesse conoscenza per altra via.

Orbene ci sembra di poter concludere per una piena consonanza tra questa pur "stagionata" norma nazionale e il regime giuridico che si ricava dal complesso delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 8 del Regolamento UE in esame.

Invero anche quest'ultimo (paragr. 1) pone le responsabilità per le infrazioni alle norme sulle "informazioni sugli

Typical values		Per 100g
Energy k Joules	k Calories	1236 295
Protein		11.9g
Carbohydrate	of which sugars	29.7g 2.3g
Saturated		14.3g 3.9g

alimenti" a carico dell'OSA sotto il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto alimentare, mentre gli altri operatori (paragr. 3) ne rispondono solo se e in quanto "conoscono o presumono" di conoscere la non conformità della sostanza alimentare rispetto alle normative in materia, anche alla luce delle pertinenti disposizioni nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





S.I.C. 2012 VIII EDIZIONE

SALONE INDUSTRIA CASEARIA

BIENNALE DELLE TECNOLOGIE LATTIERO - CASEARIE
BIENNIAL OF THE DAIRY TECHNOLOGIES





VALLO DELLA LUCANIA SALERNO - ITALY - 12 - 14 OTTOBRE 2012
VALLO DELLA LUCANIA SALERNO - ITALY - 12th 14th OCTOBER 2012



RE DI VALLO: uscita Pattano/Fiera della Variante SS 18 - 84078 Vallo della Lucania (Sa) Tel. +39 0974 4888 Fax +39 0974 719 494
I. COM. ADVERTISING: Via Roma, 8 - 84085 Mercato San Severino (Sa) Tel. +39 089 879 741 Fax +39 089 828 39 68
info@fieredivallo.it - www.fieredivallo.it